

Spett.le Ditta
ASTERES s.c.r.l. - SOCIETÀ COOPERATIVA
Via Abbagnano, 17 Senigallia (AN)
P.I. 02773090424
Pec: asteres@altapec.it

**OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di supporto organizzativo e comunicazione eventi
Olivosfera – anni 2026 e 2027**

CIG: BAE1ED524E
CPV: 799520000-2 (Servizi di organizzazione di eventi)

Premesso che:

Con Decreto del Dirigente Tecnico n. del è stato autorizzato in Vostro favore, ai sensi dell'art. 18 del "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia" approvato con deliberazione del CDA n. 57 del 30.10.2025, nonché ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto del servizio del servizio di supporto organizzativo e comunicazione eventi Olivosfera – anni 2026 e 2027 alla Ditta ASTERES s.c.r.l. Società Cooperativa di Senigallia (AN) P.I. 02773090424 per l'importo complessivo massimo stimato pari ad Euro 19.990,00 oltre all'I.V.A. dovuta per legge.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Il servizio si riferisce ad un totale indicativo di 8 eventi (da svolgersi tra marzo e ottobre 2026 e tra marzo e ottobre 2027), con un corrispettivo da intendersi a misura, su eventi relativi alla potatura, agli oli monovarietali, a percorsi olivo, olio e benessere.

Natura della prestazione:

PARTE A

Supporto Organizzativo per Evento

- Individuazione e definizione delle attività dell'evento
- Presenza di una persona di ASTERES a supporto organizzativo durante il giorno dell'evento
- Coordinamento logistico con i soggetti già individuati da AMAP

Comunicazione per Evento

- Gestione dei canali social Forbici d'Oro e Oli Monovarietali (Facebook e Instagram): circa 100 pubblicazioni totali tra post, reel e storie
- Redazione e diffusione di un comunicato stampa per ogni evento
- Realizzazione di una locandina digitale per evento
- Creazione di un'immagine grafica per i social per ogni evento
- Gestione della casella di posta elettronica olivosfera@gmail.com

Gestione Amministrativa

- Raccolta e trasmissione di fatture e documentazione
- Rendicontazione delle spese sostenute

Note:

- Le attività sono indicative e potranno essere spostate da un evento all'altro.
- I costi di stampa non sono compresi nel presente corrispettivo.

PARTE B – Spese Vive (Rimborso su Rendiconto)

Su richiesta e autorizzazione scritta di AMAP, la Ditta ASTERES s.c.r.l. Società Cooperativa provvederà ad anticipare le spese vive necessarie all'organizzazione degli eventi. Tali spese saranno integralmente rendicontate e rimborsate sulla base della spesa effettiva sostenuta e documentata, fino al massimo indicato.

- Tutte le spese saranno sostenute esclusivamente su autorizzazione di AMAP
- Ogni spesa sarà documentata con fattura o ricevuta fiscale intestata alla Ditta ASTERES s.c.r.l. Società Cooperativa
- La rendicontazione avverrà per periodo di riferimento (da piano di fatturazione), con riepilogo allegato alla fattura di rimborso
- Non è previsto alcun margine su tali spese: il rimborso corrisponde all'importo effettivamente sostenuto

Responsabilità

La Ditta ASTERES s.c.r.l. Società Cooperativa è incaricata di fornire servizi di supporto organizzativo e comunicazione, non di organizzare gli eventi in senso proprio. La Ditta mantiene la responsabilità complessiva degli eventi in qualità di soggetto organizzatore nei confronti dei partecipanti, dei terzi e delle autorità competenti.

Rimangono in capo ad AMAP: l'individuazione e la responsabilità della location, la sicurezza dell'area e i relativi piani di emergenza, i rapporti con enti locali e autorità per permessi e autorizzazioni, la gestione del pubblico e il controllo degli accessi.

La Ditta ASTERES s.c.r.l. Società Cooperativa potrà procedere all'acquisizione di forniture o servizi terzi necessari alla realizzazione degli eventi previa autorizzazione del RUP, da rilasciarsi a seguito dell'effettuazione sugli oo.ee. coinvolti del controllo dei requisiti di cui agli artt. 94 ss D.Lgs. 36/2023.

Modifica dei contratti in corso di esecuzione

Si applicano al presente contratto tutte le disposizioni, nessuna esclusa, dell'art. 120 D.lgs. n. 36/2023 in materia di modifica del contratto in corso di esecuzione. In particolare si richiama l'attenzione sul comma 9 del suddetto articolo, nel caso in cui si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto.

Articolo 2 – Ammontare del contratto

Voce	Importo (IVA esclusa)
Parte A – Servizi di comunicazione e supporto organizzativo	12.990,00 €
Parte B – Spese vive (massimale, rendicontate e rimborsate)	7.000,00 €

per un importo totale massimo stimato di Euro 19.990,00 (diconsi Euro diciannovemilanovecentonovanta), oltre l'IVA dovuta per legge, negli anni 2026 e 2027 da corrispondere sulla base del piano di fatturazione.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta ASTERES s.c.r.l. Società Cooperativa dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il contratto è stipulato a misura sia per la parte relativa alle attività di comunicazione ed organizzazione degli eventi che per le spese vive ammissibili; le liquidazioni saranno effettuate fino all'importo massimo sopra stimato, previa presentazione delle fatture e relativa documentazione a sostegno.

Articolo 3 - Durata del servizio

Il servizio decorre dalla stipula e sarà espletato nel corso degli anni 2026 e 2027 e la sua fine corrisponderà con la realizzazione, a regola d'arte, dell'ultimo evento in ordine temporale da organizzarsi.

Articolo 4 - Domicilio

La ditta ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa elegge domicilio nella propria sede sita Via Abbagnano, 17 Senigallia (AN); P.IVA 02773090424.

Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dalla ditta ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa – a mezzo p.e.c. – all'Agenzia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 – Oneri, obblighi ed adempimenti

Sono a carico della ditta ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico della ditta ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

La ditta ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente atto, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- d) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La ditta ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Sono a carico della ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del contratto.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La ditta ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive

modificazioni e integrazioni.

La ditta ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 - Espletamento del servizio

La ditta ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa si impegna ad effettuare il servizio nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della ditta medesima.

Articolo 8 – Pagamento del corrispettivo

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di n. 5 fatture elettroniche alle seguenti scadenze: Aprile 2026, Giugno 2026, Ottobre 2026, Maggio 2027, Ottobre 2027.

L'autorizzazione alla fatturazione avverrà previa verifica della regolare esecuzione dei rispettivi servizi cui le stesse riferiscono, da effettuarsi tramite la presentazione sia di una relazione descrittiva che della documentazione a sostegno delle spese vive correlate ai servizi stessi.

I dati relativi all'Agenzia per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Codice ufficio: **Uff_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa_042**
- Codice fiscale: **01491360424**

Inoltre, la fattura dovrà riportare:

- Il CIG: **BAE1ED524E**
- Attività: 8.20
- Le coordinate bancarie.

L'Agenzia è soggetta a split payment.

L'importo delle fatture sarà liquidato dalla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data ricevimento fattura.

Il pagamento sarà disposto dalla stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Progetto.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo alla ditta - e agli eventuali suoi sub contraenti - per il pagamento delle fatture stesse.

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 9 - Subappalto

È consentito il subappalto parziale delle prestazioni oggetto del presente contratto, previa comunicazione all'Agenzia delle attività e degli operatori economici coinvolti.

Articolo 10 - Penali

Non sono previste applicazioni di penali.

Articolo 11 - Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione

di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la stipula del presente atto per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- e) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle forniture rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Articolo 12 - Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile, nonché dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione a ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

Il recesso comporta il pagamento delle sole prestazioni fino a quel momento regolarmente eseguite. La ditta ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Articolo 13 – Danni e responsabilità civile

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto alla ditta ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte della ditta ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Art. 15 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, nonché di cui all'art. 13 della Direttiva EU 679/2016 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Agenzia, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Agenzia, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dalla ditta all'Agenzia avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e della Direttiva EU 679/2016.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e della Direttiva EU 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. I dati personali forniti saranno trattati nell'ambito e per le finalità dell'erogazione del servizio richiesta, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa alla stipula di un contratto di servizio, beni e lavori è presente all'indirizzo <http://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>.

Il titolare del trattamento è: AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA- via Edison 2 - 60027 Osimo (AN); il RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO): MCG Network Srl - Riferimento: Avv. Michele Centoscudi che può essere contattato tramite E-mail: dpo@amap.marche.it o PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it. Tel/Fax.: 0712210265/0712210266

Art. 17 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

La ditta ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 – Diritti di proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale su tutto il materiale fornito (a titolo non esaustivo: logo, brand, foto e video prodotti...), compresi i conseguenti diritti di sfruttamento dello stesso, si intendono trasferiti alla committente con la sottoscrizione del presente contratto.

Contestualmente alla stipula, pertanto, la Soc. ASTERES non potrà più in alcun modo reclamarne la titolarità, intendendosi la stessa integralmente ceduta ad AMAP.

Art. 19 – Responsabile Unico del Progetto

È designato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, la dott.ssa Barbara Alfei.

Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dal Dirigente tecnico dell'Agenzia Dott.ssa Francesca Severini – a mezzo piattaforma telematica certificata di negoziazione Net4market, debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale della ditta ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa - che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

IL DIRIGENTE TECNICO
Dott.ssa Francesca Severini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Per accettazione
ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa

P.I. 02773090424

SCHEMA PATTO DI INTEGRITA'

(approvato con Decreto del Direttore n. 224 del 11.07.2023 e aggiornato a febbraio 2025)

Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Descrizione servizio: Affidamento diretto del servizio di supporto organizzativo e comunicazione eventi Olivosfera – anni 2026 e 2027

CPV: 799520000-2 (servizi di organizzazione di eventi)

PREMESSE

VISTI:

- **la Legge regionale Marche del 12.05.2022 n. 11** recante "Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";
- **l'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190** - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, secondo cui "*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.*";
- **il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62** con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- **il decreto dell'Amministratore Unico dell'ASSAM n. 12 del 29.01.2014** con il quale è stato approvato il "Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti dell'Agenzia ASSAM", ora applicabile ai dipendenti dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (di seguito AMAP);
- **il codice disciplinare della Giunta regionale Marche** applicabile anche al personale dell'AMAP;
- **la Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015** avente ad oggetto "Aggiornamento Piano Nazionale Anticorruzione 2015" e, per quanto di interesse del presente atto, le seguenti misure possibili ivi previste:
 1. previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito e nei contratti adottati, di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle condizioni contenute nei patti di integrità;
 2. sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;
 3. formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e

societari, con riferimento agli ultimi 5 anni;

- **la Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019** avente ad oggetto “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, che richiama, in particolare, i seguenti punti:
 - **il punto 1.3 del PNA 2019 avente ad oggetto “I doveri di comportamento”** in cui si ribadisce il ruolo importante rivestito dai codici di comportamento come già delineato nella strategia della Legge 190/2012, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico. Il PNA 2019 sottolinea come *“il DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, rappresenta la base giuridica di riferimento per i codici che devono essere adottati dalle amministrazioni e gli obblighi di condotta devono essere estesi a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché per i titolari di organi di indirizzo e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. Quest’ultima deve predisporre o modificare gli schemi di incarico, contratto, bando, inserendo sia l’obbligo di osservare il codice di comportamento, sia disposizioni o clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di violazioni e degli obblighi derivanti dal codice”*;
 - **il punto 1.8 del PNA 2019 recante “Divieti post-employment (pantouflage)”, ripreso anche nel PNA 2022** che disciplina l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*) disponendo che *“Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:*
 - *nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53, c. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;*
 - *sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente”*;
 - **il punto 1.9 del PNA 2019 “I Patti d’integrità”** che dispone che *“Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della Legge 06.11.2012 n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”*;
 - **il PNA 2022 approvato con Delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023 e i successivi aggiornamenti** ;
- **le linee guida adottate dall’Autorità con la delibera n. 494/2019** sui conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici in cui è stato suggerito l’inserimento nei protocolli di integrità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente;
- **il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80**, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” che ha introdotto il PIAO;

- **la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AMAP n. 1 del 30.01.2025** di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, contenente anche gli aspetti riferiti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;

VISTO l'art. 16 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 "Conflitto d'interessi", in forza del quale:

"1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate a individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati".

VISTO l'articolo 95, comma 1 lettere b) e d), del D.lgs. 31.03.2023 n. 36, in forza del quale *"La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti (...) b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile; (...) d) al sussistere di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;"*

VISTO l'articolo 2 della legge 10.10.1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale *"1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto."*

PRESO E DATO ATTO CHE:

1. Ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
 - a) Amministrazione - Stazione appaltante: Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP), P.IVA 01491360424 - Via T. Edison n. 2 60027 Osimo (AN) - Tel. 071-8081 - Fax 071-85979 - Pec: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it,
 - b) Operatore economico: **ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa** - P.I. 02773090424 - Indirizzo sede legale: Via Abbagnano, 17 Senigallia (AN). Pec : asteres@altapec.it;
2. il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni innanzi citate;
3. il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto;
4. la mancata presentazione del presente atto in sede di offerta comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di soccorso istruttorio (Art. 101, comma 2, D.lgs. 31.03.2023 n. 36).

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Disposizioni generali

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.

L'operatore economico si impegna, altresì, a riferire i medesimi eventi che si verifichino nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento che comporta l'esclusione dalla procedura, il diniego dell'aggiudicazione, la mancata stipulazione e anche la risoluzione del contratto.

Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso quello di denuncia all'Autorità Giudiziaria. L'operatore economico si impegna, infine, a segnalare all'AMAP qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione, ivi compresi tentativi di concussione, nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto, da parte di ogni soggetto interessato o addetto a tale svolgimento e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. Identico impegno viene assunto dall'operatore economico nei confronti dell'AMAP relativamente alla fase di esecuzione del contratto. L'AMAP accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni.

3. L'AMAP si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I

dipendenti ed i Dirigenti dell'AMAP comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

In particolare, l'AMAP si impegna ad acquisire idonea dichiarazione resa dai soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

4. L'AMAP si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del D.lgs. n. 36/2023, a prevedere misure adeguate a prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
5. L'AMAP si impegna a formalizzare e pubblicare una dichiarazione resa dai funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara in cui si attesta l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
6. L'AMAP si impegna a rendere pubblici (avuto riguardo delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023) i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura.

ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell'operatore economico

1. L'operatore economico si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), del codice disciplinare della Giunta regionale Marche applicabile anche al personale dell'AMAP, dell'articolo 2, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti dell'AMAP, adottato con decreto dell'Amministratore Unico dell'ASSAM n. 12 del 29.01.2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizioni, l'AMAP ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all'articolo 18 del Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti dell'AMAP, adottato con decreto dell'Amministratore Unico dell'ASSAM n. 12 del 29.01.2014, garantendone l'accessibilità all'indirizzo web www.amap.marche.it. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell'avvenuta comunicazione su richiesta dell'AMAP. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 come modificato dal D.P.R. 13.06.2023 n. 81, ed al Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti dell'AMAP, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
2. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

3. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili (art. 119 del D.Lgs. 36/2023).
4. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l'esclusione della candidatura e dell'offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tal fine, l'AMAP e l'operatore economico convengono espressamente che l'esclusione non è automatica, ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l'aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori di mercato di riferimento. La valutazione dell'AMAP relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l'operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta dell'AMAP. Ai fini del presente atto, l'AMAP ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
5. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 l'operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che l'AMAP sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
 - a. intrecci personali tra gli assetti societari;
 - b. valore delle offerte in generale;
 - c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili;
 - d. provenienza territoriale delle offerte;
 - e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura;
 - f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
6. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'AMAP, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
7. L'operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione all'ente aderente alle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 3 – Violazioni e sanzioni

1. L'AMAP si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo

posta elettronica certificata.

2. L'AMAP, verificata l'eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contesta per iscritto all'operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento comporteranno l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
3. L'AMAP, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento della procedura ed all'esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.
4. L'AMAP si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento.
5. L'operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con l'AMAP;
 - b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli;
 - c. esclusione dalle procedure indette dall'AMAP per un periodo di 3 anni;
 - d. penale pari all'importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell'applicazione delle predette sanzioni;
6. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatti valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.

ARTICOLO 4 – Subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti

1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.
2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio. Gli atti negoziali stipulati dall'operatore economico in violazione del presente atto, non avranno comunque rilevanza nei confronti dell'AMAP.

AMAP
Il Direttore

.....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

OPERATORE ECONOMICO
ASTERES s.c.r.l. - Società Cooperativa

.....